

L'Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all'articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato e pertanto il presente documento non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né da parte di alcuna altra autorità. Ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di redigere, ovvero consegnare, il presente documento ai portatori delle obbligazioni, né di trasmetterlo ad alcuna autorità. Il presente documento è stato predisposto su base volontaria dall'Offerente ed ha uno scopo meramente informativo.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OVVERO AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI NON SIA LECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. AI FINI DEL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA, PER STATI UNITI SI INTENDONO GLI STATI UNITI D'AMERICA, I SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL DISTRICT OF COLUMBIA.

DOCUMENTO DI OFFERTA DATATO 18 NOVEMBRE 2013



AG

(l'Offerente)

avente ad oggetto la totalità delle obbligazioni «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0006699505) (le **Obbligazioni**) in circolazione alla Data del Documento di Offerta

INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



Banca IMI S.p.A.

PREZZO DI ACQUISTO

Il Prezzo di Acquisto è determinato dallo stesso Offerente secondo le metodologie di calcolo specificate al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta e diffuso al pubblico ai sensi della vigente normativa applicabile nonché pubblicato entro le ore 9:30 di ciascun Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione mediante la pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa anche sul proprio sito internet. Il Prezzo di Acquisto pubblicato entro le ore 9:30 di un qualsiasi Giorno Lavorativo è applicato alle adesioni validamente effettuate tra le ore 10:00 e le ore 17:40 di tale Giorno Lavorativo e corrisposto in un'unica soluzione alla Data di Regolamento.

PERIODO DI ADESIONE

Il Periodo di Adesione inizia in data **2 dicembre 2013** (incluso) alle ore 10:00 e si conclude alle ore 17:40 del giorno **20 dicembre 2013** (incluso). La Data di Regolamento è il 30 dicembre 2013.

INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI	4
DEFINIZIONI	5
PREMESSE E SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI E DELL'OFFERTA	8
1 AVVERTENZE.....	11
1.1 Rischi relativi alle caratteristiche dell'Offerta.....	11
1.1.1 Condizioni di efficacia dell'Offerta.....	11
1.1.2 Determinazione del Prezzo di Acquisto.....	12
1.1.3 Procedure di Adesione	12
1.1.4 Conflitto di interessi dei soggetti partecipanti all'Offerta	13
1.2 Rischi legati alla mancata adesione all'Offerta	13
1.2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni	13
1.2.2 Rischio generale di liquidità e rischio di liquidità derivante dall'effettuazione dell'Offerta	19
1.2.3 Mancanza di future offerte.....	20
2 SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.....	21
2.1 Informazioni relative all'Emittente / Offerente	21
2.2 Intermediari	21
3 DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE	22
3.1 Descrizione delle Obbligazioni.....	22
3.2 Periodo di Adesione.....	22
3.3 Irrevocabilità dell'Adesione	23
3.4 Libera trasferibilità e vincoli sulle Obbligazioni	23
3.5 Procedura di Adesione	23
3.6 Comunicazione dei risultati dell'Offerta	23
3.7 Mercato sul quale è promossa l'Offerta	24
3.8 Riparto	24
4 CORRISPETTIVO	25

4.1	Corrispettivo e determinazione del Prezzo di Acquisto	25
4.2	Prezzi di mercato ed ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni	26
4.3	Operazioni sulle Obbligazioni e efficacia degli accordi di riacquisto	27
5	DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	28
5.1	Data di pagamento del Corrispettivo	28
5.2	Modalità di pagamento del Corrispettivo	28
6	NUMERO DI TITOLI POSSEDUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'OFFERENTE 29	
7	PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA.....	30
7.1	Presupposti giuridici dell'Offerta	30
7.2	Motivazioni dell'operazione	30
7.3	Modalità di finanziamento	30
8	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	31
9	COMMISSIONI AGLI INTERMEDIARI.....	32
	ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	33

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI

IL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE LETTE ATTENTAMENTE PRIMA DI ASSUMERE QUALSIASI DECISIONE RELATIVA ALL'EVENTUALITÀ DI ADERIRE O MENO ALL'OFFERTA.

NÉ L'OFFERENTE NÉ L'INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI ESPRIMONO ALCUNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA CONVENIENZA DELL'OFFERTA. LA DECISIONE DI ADERIRE SPETTA UNICAMENTE AI DESTINATARI DELL'OFFERTA.

SI RACCOMANDA AI DESTINATARI DELL'OFFERTA DI VERIFICARNE LA CONVENIENZA RIVOLGENDOSI AI PROPRI CONSULENTI DI FIDUCIA, IVI INCLUSI I PROPRI CONSULENTI FISCALI. NÉ L'OFFERENTE NÉ L'INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SARANNO TENUTI A RIMBORSARE GLI ADERENTI CON RIFERIMENTO AGLI ONERI FISCALI DA QUESTI SOSTENUTI IN RELAZIONE ALL'ADESIONE ALL'OFFERTA, ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI O ALLA PERCEZIONE DEL CORRISPETTIVO.

IN CONSIDERAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'OPERAZIONE, GLI ADERENTI SONO INVITATI A CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL PROPRIO INTERMEDIARIO DEPOSITARIO AL FINE DI RICEVERE LA NECESSARIA ASSISTENZA PER ESPLETARE VALIDAMENTE LE PROCEDURE DI ADESIONE DI CUI AL CAPITOLO 3, PARAGRAFO 3.5 DEL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA.

L'OFFERTA NON È STATA E NON SARÀ PROMOSSA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA NONCHÉ IN ALTRO STATO IN CUI TALE OFFERTA NON È CONSENTITA IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ, NÉ A MEZZO POSTA NÉ ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET) DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O DEGLI ALTRI STATI IN CUI TALE OFFERTA NON È CONSENTITA, NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O ALCUNO DEI MERCATI REGOLAMENTATI NAZIONALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O DEGLI ALTRI STATI IN CUI TALE OFFERTA NON È CONSENTITA, NÉ IN ALCUN ALTRO MODO.

QUALSIASI ADESIONE CHE SI RITENGA DERIVI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UNA VIOLAZIONE DI TALI RESTRIZIONI NON SARÀ VALIDA ED OGNI ADESIONE CHE SI RITENGA SIA EFFETTUATA DA PARTE DI UNA PERSONA CHE SI TROVI NEGLI STATI UNITI O DA QUALSIASI AGENTE, FIDUCIARIO O ALTRO INTERMEDIARIO OPERANTE SU BASE NON DISCREZIONALE PER CONTO DI UN COMMITTENTE CHE DIA ISTRUZIONI DAGLI STATI UNITI SARÀ INVALIDA E NON SARÀ ACCETTATA QUALE VALIDA ADESIONE DALL'OFFERENTE.

ADERENDO ALL'OFFERTA CIASCUN PORTATORE RICONOSCE DI NON TROVARSI NEGLI STATI UNITI E DI NON PARTECIPARE ALL'OFFERTA DAGLI STATI UNITI O DI AGIRE SU BASE NON DISCREZIONALE PER UN SOGGETTO SITUATO FUORI DEGLI STATI UNITI CHE NON STIA DANDO UN ORDINE DI PARTECIPARE ALL'OFFERTA DAGLI STATI UNITI.

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA APPLICABILE, IVI INCLUSA LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 11085708 DEL 20 OTTOBRE 2011, CIASCUN INTERMEDIARIO DEPOSITARIO HA IL DOVERE DI OPERARE IN MODO CHE I CLIENTI SIANO SEMPRE ADEGUATAMENTE INFORMATI ED HA PERTANTO IL DOVERE DI INFORMARE IL PORTATORE DELLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DI UN'OFFERTA DELL'ESISTENZA DELLA STESSA.

DEFINIZIONI

Aderenti	I Portatori legittimati ad aderire all'Offerta che abbiano validamente conferito le Obbligazioni in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.
Adesioni	Le adesioni attraverso le quali ciascun Aderente conferisce le Obbligazioni in adesione all'Offerta, ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta, nel corso del Periodo di Adesione.
Barriera	Per ciascun Indice di Riferimento è il 70% del rispettivo Valore Iniziale.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A.
Cedola a Tasso Fisso	Ciascuna delle sei cedole lorde di ammontare pari al 3,75% del valore nominale dell'Obbligazione pagabili rispettivamente il 28 agosto 2010, 28 agosto 2011, 28 agosto 2012, 28 agosto 2013, 28 agosto 2014 e 28 agosto 2015 (ciascuna Cedola a Tasso Fisso calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual</i>).
Cedola Premio	La cedola aggiuntiva eventuale pagabile in data 28 agosto 2015, il cui pagamento dipende dal verificarsi dell'Evento Azionario (tale Cedola Premio calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual</i>). Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi, l'Obbligazione corrisponderà una Cedola Premio di ammontare pari al 9,25% lordo del valore nominale. In caso di mancato verificarsi dell'Evento Azionario, non sarà corrisposta alcuna Cedola Premio e l'Obbligazione corrisponderà solo la Cedola a Tasso Fisso di ammontare pari al 3,75% lordo del valore nominale.
Comunicato sui Risultati	Il comunicato stampa relativo ai risultati provvisori dell'Offerta che sarà pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it in data 20 dicembre 2013, dopo le 17:40 non appena disponibili, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.
Corrispettivo	L'ammontare in denaro che sarà corrisposto alla Data di Regolamento agli Aderenti.
Credit Suisse o Emittente o Offerente	Credit Suisse AG, società costituita ai sensi del diritto svizzero, con sede legale in Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria London Branch.
Data del Documento di Offerta	18 novembre 2013.
Data di Osservazione Finale	Ciascuno dei giorni 22 luglio 2015, 23 luglio 2015, 24 luglio 2015, 27 luglio 2015 e 28 luglio 2015.
Data di Osservazione Iniziale	Ciascuno dei giorni 28 agosto 2009, 31 agosto 2009, 1 settembre 2009, 2 settembre 2009 e 3 settembre 2009.
Data di Regolamento	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti (30 dicembre 2013).

Documento di Offerta	Il presente documento datato 18 novembre 2013 che disciplina termini e condizioni dell'Offerta, pubblicato sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts , fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicarlo sul proprio sito internet nonché di metterlo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la propria sede.
Evento Azionario	Si verifica laddove il Valore Finale di tutti gli Indici di Riferimento sia uguale o maggiore della relativa Barriera, ovvero laddove il Valore Finale di ciascuno dei tre Indici di Riferimento non subisca un deprezzamento superiore al 30% rispetto al rispettivo Valore Iniziale.
Giorno Lavorativo	Qualsiasi giorno in cui Borsa Italiana è aperta.
Indici di Riferimento	Ciascuno dei 3 indici azionari internazionali al cui andamento è legato il verificarsi dell'Evento Azionario e conseguentemente il pagamento della Cedola Premio. Tali Indici sono: (i) l'Hang Seng [®] ; (ii) il Dow Jones Euro STOXX 50 [®] e (iii) lo Standard & Poor's 500 [®] .
Intermediari Depositari	Gli intermediari presso i quali i Portatori detengono le loro Obbligazioni.
Intermediari Negoziatori	Gli intermediari che svolgono l'attività di negoziazione presso Borsa Italiana.
Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni	Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.
MOT	Il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito ed organizzato da Borsa Italiana.
Nota Informativa	La nota informativa relativa al prestito obbligazionario «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all'andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0006699505) depositata presso CONSOB in data 17 giugno 2009.
Obbligazioni	Le obbligazioni «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all'andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0006699505) emesse da Credit Suisse in data 28 agosto 2009.
Offerta	L'operazione descritta nel presente Documento di Offerta.
Periodo di Adesione	Il periodo in cui è possibile presentare le Adesioni, indicato al Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del presente Documento di Offerta.
Portatori	I portatori delle Obbligazioni.
Poste Italiane	Poste Italiane S.p.A. – società con socio unico – Patrimonio BancoPosta, con sede in viale Europa 190, 00144, Roma.

Prezzo di Acquisto	Il prezzo al quale le Obbligazioni sono riacquistate dall'Offerente, determinato secondo le previsioni di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta.
Regolamento	Il regolamento del prestito obbligazionario «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0006699505) allegato al presente Documento di Offerta.
Sponsor	Per Sponsor si intende: (i) con riferimento all’Indice Hang Seng [®] , HSI Services Limited. (ii) con riferimento all’Indice Dow Jones Euro STOXX 50 [®] , STOXX Limited; (iii) con riferimento all’Indice Standard & Poor’s 500 [®] , Standard & Poor’s Corporation, una divisione della McGraw-Hill, Inc.
Termine dell'Offerta	La data entro cui è possibile presentare le Adesioni, indicata al Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del presente Documento di Offerta.
Valore di Riferimento	Si intende, per ciascun Indice di Riferimento, il valore di chiusura di tale Indice pubblicato dallo <i>Sponsor</i> a ciascuna Data di Osservazione Iniziale ed a ciascuna Data di Osservazione Finale.
Valore Finale	In relazione a ciascun Indice di Riferimento, la media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati alle Date di Osservazione Finale.
Valore Iniziale	In relazione a ciascun Indice di Riferimento, la media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati alle Date di Osservazione Iniziale.

Nel presente Documento di Offerta, salvo diversa indicazione, gli orari si riferiscono all’ora italiana.

PREMESSE E SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI E DELL'OFFERTA

Caratteristiche principali delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici Internazionali» era costituito, alla data di emissione, da un numero di 900.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna ed è stato oggetto di un’offerta pubblica di sottoscrizione nel periodo compreso tra il 22 giugno 2009 e l’11 agosto 2009, data in cui si è verificata la chiusura anticipata del periodo di adesione.

Alla Data del Documento di Offerta sono in circolazione 518.925 Obbligazioni, fermo restando che l’Offerente potrà acquistare in particolare dal *price maker*, vale a dire Credit Suisse International, Obbligazioni tra la Data del Documento di Offerta ed il Termine dell’Offerta che potrebbero essere successivamente cancellate e pertanto il numero di Obbligazioni oggetto dell’Offerta potrà essere inferiore. L’ammontare delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta potrà essere inferiore nel caso in cui l’Offerente cancelli Obbligazioni già detenute alla Data del Documento di Offerta. Le Obbligazioni prevedono un rimborso alla pari e per tutto il loro valore nominale il 28 agosto 2015.

L’Obbligazione prevede il pagamento di cedole annuali a tasso fisso di ammontare pari al 3,75% lordo del valore nominale dell’Obbligazione (la **Cedola a Tasso Fisso**) per tutti e sei gli anni di durata delle Obbligazioni ed al sesto anno anche di una cedola aggiuntiva eventuale (la **Cedola Premio**), il cui pagamento è legato al verificarsi dell’Evento Azionario.

In particolare l’Evento Azionario si verifica laddove al sesto anno di durata dell’Obbligazione il Valore Finale di ciascuno degli Indici di Riferimento (vale a dire l’Hang Seng, il Dow Jones Euro STOXX 50 e lo Standard & Poor’s 500) sia uguale o maggiore della relativa Barriera (per tale intendendosi un valore percentuale pari al 70% del Valore Iniziale di ciascun Indice di Riferimento).

Nel caso in cui l’Evento Azionario si verifichi, l’Obbligazione corrisponderà al sesto anno, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso, una Cedola Premio di ammontare pari al 9,25% lordo del valore nominale. In caso di mancato verificarsi dell’Evento Azionario l’Obbligazione corrisponderà al sesto anno la sola Cedola a Tasso Fisso di ammontare pari al 3,75% lordo del valore nominale.

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni, né a favore dell’Emittente né a favore dei Portatori.

Descrizione sintetica dell’Offerta

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della struttura dell’operazione oggetto del presente Documento di Offerta. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’Offerta si raccomanda un’attenta lettura del successivo Capitolo 1 "Avvertenze", unitamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Offerta.

L’operazione descritta nel presente Documento di Offerta, consiste in un’offerta pubblica di acquisto che Credit Suisse (l’**Offerente**) promuove sulle obbligazioni in circolazione del prestito obbligazionario «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici Internazionali» dalla stessa emesse. A tal riguardo, occorre considerare che l’Offerente ha già effettuato in precedenza, dal 28 novembre 2012 al 20 dicembre 2012, un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le medesime Obbligazioni (per maggiori dettagli su tale offerta pubblica di acquisto si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.2, n. 4) del presente Documento di Offerta).

Le finalità sottese al riacquisto delle Obbligazioni coincidono con quelle dell'attuale programma di *liability management* dell'Emittente, che ha l'obiettivo di mantenere i livelli di finanziamento *wholesale* entro un quadro solido e conservativo di gestione del rischio di liquidità.

Il Periodo di Adesione inizia in data 2 dicembre 2013 (incluso) alle ore 10:00 e si conclude alle ore 17:40 del giorno 20 dicembre 2013 (incluso).

Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione, fermo restando l'eventuale utilizzo della modulistica predisposta dall'Intermediario Depositario nello svolgimento del servizio funzionale all'adesione all'Offerta.

Coloro che intendono conferire le proprie Obbligazioni in adesione all'Offerta devono rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari, trasmettendo loro le istruzioni necessarie per aderire all'Offerta secondo le modalità normalmente utilizzate dall'Intermediario Depositario sulla base dei rapporti contrattuali esistenti con la propria clientela. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in favore di tutti gli Aderenti alla Data di Regolamento.

L'Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all'articolo 35-*bis*, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato e pertanto il presente Documento di Offerta non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né da parte di alcuna altra autorità.

Ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di redigere, ovvero consegnare, il presente Documento di Offerta ai Portatori, né di trasmetterlo ad alcuna autorità. Il presente Documento di Offerta è stato predisposto su base volontaria dall'Offerente ed ha uno scopo meramente informativo.

Si riportano di seguito, in forma sintetica, i principali eventi relativi all'Offerta e la relativa tempistica:

<i>Evento</i>	<i>Data e ora (CET – Ora dell'Europa Centrale)</i>
Inizio del Periodo di Adesione	2 dicembre 2013 – 10.00
Termine dell'Offerta Termine del Periodo di Adesione.	20 dicembre 2013 – 17.40
Comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta Comunicato stampa dell'Offerente concernente il valore nominale aggregato delle Obbligazioni validamente conferite dai Portatori in adesione all'Offerta.	20 dicembre 2013 – dopo le 17.40 non appena disponibili
Comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta e relativo al mancato avveramento degli eventi negativi di natura straordinaria di cui al Capitolo 1, Paragrafo 1.1.1 del presente Documento di Offerta Comunicato stampa dell'Offerente concernente (i) il valore nominale aggregato delle Obbligazioni validamente conferite dai Portatori in adesione all'Offerta, nonché (ii) il mancato verificarsi degli eventi indicati al Capitolo 1, Paragrafo 1.1.1 del presente Documento di Offerta.	27 dicembre 2013 – entro le ore 7:59
Data di Regolamento	30 dicembre 2013

I Portatori sono invitati a verificare con l'Intermediario Depositario se lo stesso necessita di ricevere gli ordini da parte del Portatore in anticipo rispetto al termine sopra indicato affinché tale Portatore sia in grado di partecipare all'Offerta.

1 AVVERTENZE

Ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di redigere, ovvero consegnare, il presente Documento di Offerta ai Portatori, né di trasmetterlo ad alcuna autorità. Il presente Documento di Offerta è stato predisposto su base volontaria dall'Offerente ed ha uno scopo meramente informativo.

L'Offerta oggetto del presente Documento di Offerta presenta elementi di rischio che i Portatori devono considerare nel decidere se aderire o meno alla stessa. Si invitano i Portatori a leggere attentamente il presente Capitolo al fine di comprendere alcuni dei fattori di rischio tipicamente collegati all'adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, implicante la vendita delle Obbligazioni detenute con conseguente rinuncia ai diritti patrimoniali da esse derivanti a far data dalla Data di Regolamento.

I Portatori dovrebbero pervenire ad una propria decisione circa l'opportunità di aderire o meno all'Offerta, tenendo conto (i) dei rischi collegati alle caratteristiche dell'Offerta e relative condizioni di efficacia e di adesione e (ii) dei rischi derivanti dalla mancata adesione all'Offerta e dal mantenimento della titolarità delle Obbligazioni.

1.1 Rischi relativi alle caratteristiche dell'Offerta

1.1.1 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta non è soggetta a condizioni.

Qualora tra la Data del Documento di Offerta e le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell'Offerta si verificano mutamenti di natura straordinaria nella situazione economica, politica, dei mercati finanziari, dei mercati valutari o dei controlli sui cambi, a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi che abbiano un effetto sostanziale sulle condizioni finanziarie e/o di liquidità dell'Offerente e/o del suo gruppo, tali da poter alterare radicalmente i presupposti dell'Offerta, ovvero comprometterne la fattibilità tecnica, l'Offerente si riserva la facoltà di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico entro l'Inizio del Periodo di Adesione ovvero entro le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell'Offerta, a seconda del caso, mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

In caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Obbligazioni eventualmente conferite in adesione saranno svincolate entro due Giorni Lavorativi dalla pubblicazione di tale comunicato stampa. Le Obbligazioni in tal modo svincolate torneranno nella disponibilità degli Aderenti senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Ove non dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti, l'Offerente provvederà a comunicare al pubblico entro le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell'Offerta il mancato avveramento di tali eventi mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

1.1.2 Determinazione del Prezzo di Acquisto

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta che segue, il Prezzo di Acquisto è determinato giornalmente dallo stesso Offerente secondo le metodologie di calcolo specificate al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta e diffuso al pubblico ai sensi della vigente normativa applicabile nonché pubblicato entro le ore 9:30 di ciascun Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione mediante la pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa anche sul proprio sito internet. Pertanto, tale Prezzo di Acquisto potrà variare anche significativamente da un giorno all'altro del Periodo di Adesione, in dipendenza del variare dei parametri di mercato in base ai quali tale Prezzo di Acquisto è calcolato. Gli Aderenti che abbiano validamente conferito Obbligazioni in adesione all'Offerta in un qualsiasi Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione avranno diritto esclusivamente al Prezzo di Acquisto determinato per l'ammontare di Obbligazioni conferite in tale Giorno Lavorativo, e non avranno diritto ad alcuna differenza del Prezzo di Acquisto qualora, in qualsiasi altro giorno del Periodo di Adesione, il Prezzo di Acquisto determinato o riconosciuto dall'Offerente risulti superiore al Prezzo di Acquisto riconosciuto a tale Aderente. Per chiarezza si precisa che, viceversa, nessuna differenza del Prezzo di Acquisto verrà richiesta agli Aderenti.

Nonostante Credit Suisse International, una società appartenente allo stesso gruppo dell'Offerente, immetta le proprie proposte di acquisto sul MOT in qualità di *price maker*, durante l'orario di adesione di ciascun Giorno Lavorativo ad un prezzo pari al Prezzo di Acquisto determinato con le modalità descritte al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta che segue, non si può escludere che, nel corso del medesimo orario di ciascun Giorno Lavorativo, possano essere immesse sul MOT proposte di acquisto da parte di terzi ovvero concludersi acquisti, aventi ad oggetto le Obbligazioni, ad un prezzo diverso dal Prezzo di Acquisto.

1.1.3 Procedure di Adesione

Per aderire all'Offerta è necessario completare validamente le procedure di adesione le quali richiedono lo svolgimento, da parte degli stessi Aderenti e degli Intermediari Depositari, di diversi adempimenti.

Si invitano gli Aderenti a leggere con attenzione le procedure riportate al Capitolo 3, Paragrafo 3.5 del presente Documento di Offerta nonché le eventuali informazioni ulteriori fornite dagli Intermediari Depositari.

La responsabilità di assicurare che le adesioni siano effettuate correttamente e secondo i termini dell'Offerta è esclusivamente a carico degli Aderenti. Ai fini di una valida adesione gli Aderenti dovranno completare le procedure di adesione entro il Termine dell'Offerta (le 17:40 del 20 dicembre 2013). I Portatori sono invitati a verificare con ciascun Intermediario Depositario se tale intermediario necessita di ricevere gli ordini da parte del Portatore in anticipo rispetto al Termine dell'Offerta affinché tale Portatore sia in grado di partecipare all'Offerta.

Potranno essere conferite in adesione all'Offerta solo le Obbligazioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli degli aderenti all'Offerta. In particolare, le Obbligazioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere conferite in adesione all'Offerta, solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione, fermo restando l'eventuale utilizzo della modulistica predisposta dall'Intermediario Depositario nello svolgimento del servizio funzionale all'adesione all'Offerta.

Gli Intermediari Depositari potranno ricevere le istruzioni necessarie per aderire all'Offerta in sede, fuori sede ovvero con tecniche di comunicazione a distanza. Per ogni ulteriore dettaglio circa le modalità di

adesione e la relativa modulistica, si rinvia all'informativa messa a disposizione da ciascun Intermediario Depositario.

Dal momento dell'Adesione e sino alla Data di Regolamento le Obbligazioni date in Adesione rimarranno vincolate e non ne sarà consentito il trasferimento.

1.1.4 Conflitto di interessi dei soggetti partecipanti all'Offerta

L'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni e gli Intermediari Depositari percepiscono le commissioni indicate al Capitolo 9 del presente Documento di Offerta e hanno pertanto un interesse rispetto al buon esito dell'operazione.

Banca IMI S.p.A. ha svolto il ruolo di *joint-lead manager* nell'ambito di un'altra emissione obbligazionaria a favore dell'Offerente negli ultimi 12 mesi, ed ha svolto il ruolo di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le medesime Obbligazioni che l'Offerente ha effettuato dal 28 novembre 2012 al 20 dicembre 2012.

1.2 Rischi legati alla mancata adesione all'Offerta

In caso di mancata adesione all'Offerta, i Portatori continueranno a detenere le Obbligazioni, a poter esercitare i diritti ad esse connessi e ad essere esposti ai rischi propri delle Obbligazioni.

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si invitano i Portatori a prendere visione della documentazione messa a disposizione dall'Emittente, in qualità di emittente avente strumenti finanziari quotati, ai sensi della vigente normativa applicabile sul sito internet www.credit-suisse.com.

1.2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

Si riportano di seguito – evidenziati in corsivo – alcuni dei fattori di rischio relativi alle Obbligazioni contenuti nella Nota Informativa. Al riguardo si segnala che i termini di seguito utilizzati, e non altrimenti definiti, hanno il significato loro attribuito nella Nota Informativa.

Rischio Emittente e rischio connesso all'assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio che, in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare ed altre procedure concorsuali nei confronti dei beni dell'Emittente, la Società Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

L'Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli interessi. Pertanto, in caso di scioglimento, liquidazione, insolvenza o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, il soddisfacimento dei diritti di credito dei titolari delle Obbligazioni sarà subordinato a quello dei creditori muniti di una legittima causa di prelazione e concorrente con quello degli altri creditori chirografari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né coperte da garanzia statale.

Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte del Price Maker

La liquidità delle Obbligazioni è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di "Price Maker(s)" e designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti swap di copertura delle Obbligazioni. L'identità di tali soggetti sarà pertanto nota solamente all'esito della selezione volta ad individuare le controparti dell'Emittente ai fini dei contratti swap di copertura delle Obbligazioni

ed i soggetti nominati in tale occasione da Poste Italiane potranno essere sostituiti o affiancati da ulteriori Price Makers, nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.

*Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun Price Maker un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario (l'**Accordo di Riacquisto**). In tal senso, il Price Maker a sua volta si impegnerà per tutta la durata delle Obbligazioni a formulare un prezzo di acquisto per un importo giornaliero compreso tra Euro 100.000 ed Euro 500.000 da fissare ad esito del collocamento. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere a ciascun Price Maker, e questi potrà acconsentire, di riacquistare, per un periodo transitorio, importi anche maggiori.*

Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del Price Maker

*Il Price Maker si impegnerà nei confronti di Poste Italiane, a formulare un prezzo di acquisto sul mercato secondario (il **Prezzo di Acquisto**) che non tenga conto di eventuali variazioni negative del merito creditizio¹ dell'Emittente, in termini di spread di tasso di interesse, rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni. Tale Prezzo di Acquisto verrà formulato per un quantitativo massimo pari al 15% dell'ammontare delle Obbligazioni effettivamente collocato (l'**Ammontare Collocato**) a partire dal primo giorno di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni.*

*Pertanto, e soltanto fino a concorrenza di un ammontare massimo pari al 15% dell'Ammontare Collocato, anche nell'eventualità di un deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, il Prezzo di Acquisto formulato dal Price Maker non rifletterà tale deterioramento, fermo restando comunque che alla determinazione di questo contribuiranno tutte le altre variabili di mercato rilevanti (il **Meccanismo di Acquisto sul MOT**). Di conseguenza, il Price Maker avrà la facoltà di rivendere all'Emittente le Obbligazioni al prezzo da esso formulato sul MOT nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo di Riacquisto. Nel caso invece di un miglioramento del merito creditizio dell'Emittente, qualora il prezzo di mercato delle Obbligazioni risulti superiore al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni, il Price Maker formulerà sul MOT un Prezzo di Acquisto che rifletterà tale miglioramento.*

Con riferimento a quanto sopra, si evidenzia che solo gli investitori che vendano le proprie Obbligazioni al Price Maker nell'ambito del Meccanismo di Acquisto sul MOT, come sopra descritto, potranno beneficiare di un Prezzo di Acquisto che rifletta, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio dell'Emittente al momento dell'Emissione delle Obbligazioni. Al di fuori di tale Meccanismo di Acquisto sul MOT, infatti, il Price Maker formulerà sul MOT un Prezzo di Acquisto che rifletterà le condizioni di mercato.

Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa o avere termine

L'Accordo di Riacquisto concluso tra l'Emittente e il Price Maker è regolato dalla legge italiana e dai diritti e benefici previsti da quest'ultima. In particolare, tale accordo disciplinerà i rapporti contrattuali tra l'Emittente ed il Price Maker, pertanto in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del Price Maker, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del Price Maker, l'attività del Price Maker ai sensi dell'Accordo di Riacquisto potrà esser interrotta temporaneamente o definitivamente ai sensi delle rilevanti norme di diritto italiano.

¹ Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità dell'Emittente espresso dal mercato attraverso il valore del Credit Default Swap (CDS) ossia lo swap di copertura del rischio di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, al raggiungimento da parte del Price Maker, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 15% dell'Ammontare Collocato, il Meccanismo di Acquisto sul MOT avrà termine ed il Price Maker formulerà sul MOT un Prezzo di Acquisto che rifletterà le condizioni di mercato.

Rischi Connessi alla natura strutturata dei Titoli

Le Obbligazioni sono obbligazioni c.d. strutturate, vale a dire titoli che incorporano uno strumento obbligazionario tradizionale e uno o più contratti derivati. Pertanto l'acquisto di un'Obbligazione strutturata implica l'acquisto e/o vendita, da parte dell'investitore, anche di uno o più contratti derivati, il cui valore è determinato dall'andamento di attività finanziarie sottostanti.

In particolare, le Obbligazioni sono titoli scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria pura ed in una componente "derivativa" implicita rappresentata dall'acquisto da parte dell'investitore di una Opzione digital call. Fermo restando il rimborso del capitale e la corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso, il pagamento della Cedola Premio dipende dal verificarsi dell'Evento Azionario. Si segnala che la presenza dell'Opzione digital call comporta un limite all'ammontare della Cedola Premio corrisposta, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario, in quanto l'investitore non può beneficiare interamente della performance realizzata dagli Indici di Riferimento, ma vi può beneficiare soltanto nei limiti dell'Opzione digitale implicitamente acquistata. In particolare le Obbligazioni corrisponderanno annualmente una Cedola a Tasso Fisso dal primo al sesto anno e, al sesto anno, potranno corrispondere una Cedola Premio, ove si verifichi l'Evento Azionario.

Date le suddette caratteristiche, le Obbligazioni sono strumenti caratterizzati da una intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell'acquisto sia successivamente ed in quanto tali richiedono che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

Rischio di volatilità

È il rischio che il valore delle Obbligazioni, possa essere influenzato negativamente dalla variabilità, cioè dalla frequenza e dall'ampiezza dei movimenti e/o dalla riduzione nel valore di ciascun Indice di Riferimento. Più il titolo è volatile più il suo prezzo subisce scostamenti rispetto al suo valore di mercato. Il rendimento delle Obbligazioni dipende anche dall'andamento degli Indici di Riferimento.

L'investitore che sottoscriva le Obbligazioni è consapevole del fatto che può attendersi un maggior rendimento del titolo, i.e. la corresponsione della Cedola Premio all'ultimo anno di vita del titolo, se il valore degli Indici di Riferimento è caratterizzato da una bassa volatilità e, quindi, da un andamento costante. Non è necessario invece che il valore degli Indici di Riferimento aumenti in misura rilevante.

Rischio connesso all'andamento sfavorevole dell'attività finanziaria sottostante

Il rendimento ed il valore di mercato delle Obbligazioni sono dipendenti dalla variazione e dall'andamento degli Indici di Riferimento. L'andamento degli Indici di Riferimento è determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, quali, ad esempio, l'andamento del mercato di riferimento, l'andamento delle azioni componenti ciascun Indice di Riferimento e la loro volatilità.

A tale proposito, si sottolinea che, (i) ai fini del verificarsi dell'Evento Azionario, vengono in rilievo esclusivamente i Valori di Riferimento degli Indici di Riferimento rilevati a ciascuna Data di Osservazione Finale sicché, anche in presenza di un andamento significativamente positivo degli Indici di Riferimento nei periodi intermedi, potrebbero comunque verificarsi rilevanti cali di valore di un Indice di Riferimento alle Date di Osservazione Finale, ed in ogni caso, (ii) il verificarsi di tale Evento Azionario è subordinato al fatto che il Valore Finale di ciascun Indice di Riferimento non sia sceso al di sotto della relativa Barriera; pertanto, l'andamento positivo di un Indice di Riferimento potrebbe essere controbilanciato dall'andamento negativo di un altro Indice di Riferimento e determinare comunque il mancato verificarsi dell'Evento

Azionario. In particolare è prevista una Barriera pari al 70% del Valore Iniziale di ciascun Indice di Riferimento.

Rischio di Prezzo

È il rischio di oscillazione del valore di mercato delle Obbligazioni prima della loro scadenza naturale.

Il valore delle Obbligazioni può essere scomposto in una componente obbligazionaria pura e in una derivativa.

In relazione alla componente derivativa, l'investitore è consapevole del fatto che, sottoscrivendo le Obbligazioni acquista una Opzione di tipo digital call. Il valore di detta Opzione è influenzato da innumerevoli fattori, tra i quali, inter alia, il prezzo corrente, il prezzo di esercizio, la volatilità, la durata residua, il tasso di interesse di mercato e l'andamento dei mercati azionari di riferimento.

In particolare se gli Indici di Riferimento mantengono un valore tale da consentire il verificarsi dell'Evento Azionario, anche l'Opzione di tipo digital call e quindi la componente derivativa aumenterà il suo valore. Viceversa, se il valore degli Indici di Riferimento scende al di sotto della Barriera e non si verifica l'Evento Azionario, l'Opzione di tipo digital call e quindi la componente derivativa perderà di valore, con ciò incidendo negativamente sul prezzo dell'Obbligazione.

In relazione alla componente obbligazionaria, si indicano di seguito i principali fattori in grado di determinare ripercussioni sul prezzo delle Obbligazioni:

- i tassi d'interesse e di rendimento sul mercato (l'investitore dovrebbe tenere presente che ad un aumento dei tassi di interesse corrisponde una diminuzione del valore delle Obbligazioni e viceversa);*
- la durata residua delle Obbligazioni fino a scadenza;*
- la variazione del rating dell'Emittente; un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.*

Sul prezzo delle Obbligazioni, inoltre, può incidere il ruolo svolto dai Price Makers che, su incarico di Poste Italiane, svolgono un'attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni, mediante acquisto dei titoli sul mercato secondario.

Questa non è tuttavia una lista completa dei fattori che possono avere incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Quale conseguenza dei fattori sopra elencati, qualora gli investitori vendano le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

Rischio connesso ad Eventi di Turbativa

È il rischio legato all'eventualità che durante la vita delle Obbligazioni si verifichino eventi di natura straordinaria idonei ad incidere negativamente sul valore degli Indici di Riferimento. Gli Indici di Riferimento comprendono o fanno riferimento a strumenti finanziari di tipo diverso. Lo Sponsor di ciascun Indice di Riferimento si riserva il diritto di modificare la composizione del proprio Indice di Riferimento e le

modalità di calcolo del valore dello stesso, qualora nel corso della vita dell'Obbligazione si verificano, relativamente ad uno o più Indici di Riferimento, eventi di natura straordinaria. L'eventuale modifica può provocare una riduzione del valore o del rendimento delle Obbligazioni ed influire sul prezzo delle Obbligazioni.

Gli indici di Riferimento potrebbero non essere più disponibili o potrebbero non essere calcolati in modo normale in caso di eventi quali guerre, disastri naturali, cessata pubblicazione dell'Indice di Riferimento ovvero sospensione o interruzione delle negoziazioni di uno o più titoli su cui si basa l'Indice di Riferimento. Laddove si verificasse un Evento di Turbativa del Mercato, ovvero uno o più Indici di Riferimento non fossero più disponibili o non potessero essere calcolati in modo normale, Credit Suisse International, che svolgerà il ruolo di Agente per il Calcolo, potrà determinare il livello dell'Indice di Riferimento o degli Indici di Riferimento in questione per una specifica Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale utilizzando un metodo di valutazione alternativo, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa, e comunque agendo in buona fede. In genere i metodi di valutazione alternativi sono studiati per produrre un valore analogo al valore risultante dall'applicazione del metodo di calcolo originario. Tuttavia è improbabile che l'utilizzazione di un metodo di valutazione alternativo produca un valore identico a quello risultante dall'applicazione del metodo di calcolo originario. Qualora si ricorra a un metodo alternativo per determinare il valore degli Indici di Riferimento, il valore delle Obbligazioni, ovvero il relativo tasso di rendimento, potranno essere inferiori al valore che avrebbero avuto altrimenti.

Rischio connesso all'assenza di rating assegnato alle Obbligazioni e al fatto che le variazioni dei rating di credito di Credit Suisse possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Si segnala che alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di rating e cioè che esse non sono state preventivamente analizzate e classificate dalle agenzie di rating.

Nei casi in cui l'Emittente abbia Obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un rating, tali rating non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un rating di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di rating.

Il rating di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso del suddetto rating può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia si specifica che un eventuale miglioramento dei rating di credito non incide sugli altri rischi concernenti gli strumenti finanziari offerti.

Rischi connessi all'eventuale conflitto d'interessi

Rischio connesso al fatto che le negoziazioni e le altre operazioni da parte dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo in titoli legati ai titoli che compongono un Indice di Riferimento o con gli emittenti di tali titoli possano ridurre il valore delle Obbligazioni

L'Emittente, o più società appartenenti al Gruppo, prevedono di provvedere alla copertura dei propri impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti od anche solo alcuni dei seguenti strumenti: titoli che compongono gli Indici di Riferimento, azioni, opzioni o futures sugli Indici di Riferimento o sui titoli che compongono gli Indici di Riferimento, ovvero altri strumenti o contratti (anche derivati) collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi Data di Osservazione Finale o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Indici di Riferimento.

Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l’Emittente o le società del Gruppo possano ottenere rendimenti elevati relativamente alle attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni potrebbe diminuire.

L’Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo possono inoltre procedere alla negoziazione di uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento o strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono per i propri conti o per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, incluse le operazioni sui blocchi, in nome o per conto di clienti.

Tutte queste attività possono influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. L’Emittente può inoltre emettere, e anche le altre società del Gruppo possono emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni del livello degli Indici di Riferimento relativamente a uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento, diversi dalle Obbligazioni. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l’Emittente e le società del Gruppo possono influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Non sono previste restrizioni alla capacità dell’Emittente o di società appartenenti al Gruppo di acquistare o vendere, in tutto o in parte, i titoli che compongono gli Indici di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

Rischio connesso al fatto che le attività dell’Emittente o di società appartenenti al Gruppo possano dare luogo a un conflitto d’interessi tra l’Emittente e gli investitori titolari delle Obbligazioni

L’Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo possono, oggi o in futuro, intrattenere rapporti partecipativi o d’affari con gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere anche servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni.

Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell’Emittente o di altre società appartenenti al Gruppo e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni. Inoltre l’Emittente, o una o più società appartenenti al Gruppo, possono avere pubblicato oppure possono pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento. Tutte queste attività svolte dall’Emittente o da società appartenenti al Gruppo possono influire sul livello degli Indici di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l’Evento Azionario.

Rischio connesso al fatto che, in qualità di Agente per il Calcolo, Credit Suisse International avrà l’autorità di procedere a determinazioni che potrebbero influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Credit Suisse International, appartenente al Gruppo, ricopre il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Credit Suisse International avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nella Nota Informativa. Esso, in particolare, ha il ruolo di determinare il verificarsi o meno dell’Evento Azionario ed il conseguente pagamento della Cedola Premio.

Ciò potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e porre l’Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d’interessi con gli investitori titolari di Obbligazioni.

Rischio connesso al fatto che l’agente per il calcolo dello swap appartenga al Gruppo o coincida con l’Emittente

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo svolga il ruolo di agente per il calcolo dello swap, l'investitore deve essere consapevole che ciò potrebbe comportare il rischio di un ulteriore specifico conflitto d'interessi.

Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo possa svolgere il ruolo di Price Maker

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo svolga il ruolo di Price Maker, la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del proprio Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del Price Maker allo stesso gruppo dell'Emittente.

Assenza di informazioni successive all'emissione da parte dell'Emittente

L'Emittente non fornisce alcuna informazione relativamente all'andamento delle attività finanziarie sottostanti i Titoli ovvero al valore della componente derivativa implicita nei Titoli o comunque al valore di mercato corrente dei Titoli. La mancanza di informazioni relative alla componente derivativa delle Obbligazioni durante la loro vita, potrebbe incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore teorico di mercato delle Obbligazioni, anche in considerazione della natura c.d. "strutturata" delle Obbligazioni.

1.2.2 Rischio generale di liquidità e rischio di liquidità derivante dall'effettuazione dell'Offerta

Rischio generale di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che gli investitori possano avere difficoltà o non possano liquidare il proprio investimento o debbano accettare un prezzo inferiore a quello equo in relazione alle condizioni di mercato, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possono non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita a causa della mancanza di un mercato di negoziazione sufficientemente liquido.

A seguito del provvedimento di ammissione a quotazione rilasciato da Borsa italiana S.p.A., le Obbligazioni sono negoziate sul mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La quotazione, peraltro, non è di per sé sufficiente ad eliminare il rischio di liquidità, atteso che anche successivamente all'ammissione alle negoziazioni, l'investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita ovvero l'investitore potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello equo in relazione alle condizioni di mercato.

Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le proprie future esigenze di liquidità.

Rischio di liquidità derivante dall'effettuazione dell'Offerta

È possibile che nel caso in cui il numero delle adesioni sia particolarmente elevato, la liquidità delle Obbligazioni risulti ridotta a seguito dell'Offerta, in particolare ove l'Offerente decida, ai sensi delle previsioni di cui all'Articolo 24 (Acquisto) del Regolamento, di cancellare le Obbligazioni acquistate. Inoltre, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla quotazione.

1.2.3 Mancanza di future offerte

L'Offerente ha già effettuato in precedenza, dal 28 novembre 2012 al 20 dicembre 2012, una offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le medesime Obbligazioni (per maggiori dettagli su tale offerta pubblica di acquisto si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.2, n. 4) del presente Documento di Offerta).

Allo stato non si prevede l'effettuazione da parte dell'Offerente di altre offerte aventi ad oggetto le Obbligazioni e si invitano i Portatori ad esaminare attentamente le avvertenze relative alla mancata adesione all'Offerta, di cui al precedente Paragrafo 1.2.2 del presente Documento di Offerta, prima di decidere se aderire o meno alla stessa.

2 SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1 Informazioni relative all'Emittente / Offerente

Credit Suisse, in qualità di emittente avente strumenti finanziari quotati, mette a disposizione del pubblico la documentazione richiesta dalla vigente normativa applicabile sul sito internet www.credit-suisse.com.

2.2 Intermediari

Banca IMI S.p.A. agisce in qualità di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni.

3 DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

3.1 Descrizione delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è denominato «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali» ed era costituito, alla data di emissione, da un numero di 900.000 Obbligazioni al portatore emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 cadauna di pari valore nominale. Per maggiori informazioni sulle Obbligazioni si veda il Regolamento allegato al presente Documento di Offerta.

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento annuale di una Cedola a Tasso Fisso per tutti e sei gli anni di vita ed al possibile pagamento, al sesto anno di vita, anche di una Cedola Premio, il cui pagamento è legato all’andamento degli Indici di Riferimento e dipende dal verificarsi dell’Evento Azionario.

Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0006699505.

In particolare, le Obbligazioni sono titoli obbligazionari strutturati il cui rendimento è legato all’andamento degli Indici di Riferimento e il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale, senza alcuna deduzione di spesa, il 28 agosto 2015.

3.2 Periodo di Adesione

Il Periodo di Adesione inizia in data 2 dicembre 2013 (incluso) e termina in data 20 dicembre 2013 (incluso) (il **Termine dell’Offerta**). L’adesione all’Offerta da parte dei Portatori può avvenire tra le ore 10:00 e le ore 17:40 di ciascun Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Adesione, ferme restando le normali modalità di raccolta delle adesioni di ciascun Intermediario Depositario.

Qualora tra la Data del Documento di Offerta e le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell’Offerta si verificano mutamenti di natura straordinaria nella situazione economica, politica, dei mercati finanziari, dei mercati valutari o dei controlli sui cambi, a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi che abbiano un effetto sostanziale sulle condizioni finanziarie e/o di liquidità dell’Offerente e/o del suo gruppo, tali da poter alterare radicalmente i presupposti dell’Offerta ovvero comprometterne la fattibilità tecnica, l’Offerente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico entro l’Inizio del Periodo di Adesione ovvero entro le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell’Offerta, a seconda del caso, mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell’Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

In caso di mancato perfezionamento dell’Offerta, le Obbligazioni eventualmente conferite in adesione saranno svincolate entro due Giorni Lavorativi dalla pubblicazione di tale comunicato stampa. Le Obbligazioni in tal modo svincolate torneranno nella disponibilità degli Aderenti senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Ove non dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti, l’Offerente provvederà a comunicare al pubblico entro le ore 7:59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al Termine dell’Offerta il mancato avveramento di tali eventi mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell’Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, fermo restando che

ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

3.3 Irrevocabilità dell'Adesione

Le Adesioni validamente effettuate dai Portatori costituiscono accettazione piena e incondizionata dell'Offerta. Dal momento della loro presentazione all'Intermediario Depositario, le Adesioni diverranno irrevocabili e le Obbligazioni saranno irrevocabilmente vincolate in adesione all'Offerta e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita o, a qualsiasi titolo, l'alienazione, salvo annullamento dell'Offerta.

3.4 Libera trasferibilità e vincoli sulle Obbligazioni

L'Aderente deve essere il titolare ed avere la piena disponibilità delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, che devono essere libere da vincoli ed oneri di qualsiasi genere e natura e liberamente trasferibili all'Offerente.

3.5 Procedura di Adesione

Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione, fermo restando l'eventuale utilizzo della modulistica predisposta dall'Intermediario Depositario nello svolgimento del servizio funzionale all'adesione all'Offerta.

Potranno essere poste in adesione all'Offerta solo le Obbligazioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli degli aderenti all'Offerta. In particolare, le Obbligazioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta, solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Coloro che intendono conferire le proprie Obbligazioni in adesione all'Offerta devono rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari trasmettendo le istruzioni necessarie per aderire all'Offerta, ai sensi dell'Articolo 4.3.12 del Regolamento di Borsa Italiana.

Gli Intermediari Depositari devono quindi far confluire le Adesioni all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni, direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, mediante inserimento delle relative proposte di negoziazione.

Gli Intermediari Depositari potranno ricevere le istruzioni necessarie per aderire all'Offerta in sede, fuori sede ovvero con tecniche di comunicazione a distanza. Per ogni ulteriore dettaglio circa le modalità di adesione e la relativa modulistica, si rinvia all'informativa messa a disposizione da ciascun Intermediario Depositario.

3.6 Comunicazione dei risultati dell'Offerta

I risultati provvisori dell'Offerta saranno pubblicati sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it in data 20 dicembre 2013, dopo le 17:40 non appena disponibili (il **Comunicato sui Risultati**), fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it entro le ore 7:59 del 27 dicembre 2013, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa sul proprio sito internet.

I Portatori che non partecipano all'Offerta nonché quelli che non hanno validamente aderito all'Offerta, continueranno a mantenere la titolarità delle proprie Obbligazioni.

3.7 Mercato sul quale è promossa l'Offerta

Il presente Documento di Offerta è rivolto esclusivamente agli investitori che si trovino in Italia.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) degli Stati Uniti d'America o degli altri Stati in cui tale Offerta non è consentita, né attraverso qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America o degli altri Stati in cui tale Offerta non è consentita, né in alcun altro modo.

Qualsiasi Adesione che si ritenga derivi direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà valida ed ogni Adesione che si ritenga sia effettuata da parte di una persona che si trovi negli Stati Uniti o da qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario operante su base non discrezionale per conto di un committente che dia istruzioni dagli Stati Uniti sarà invalida e non sarà accettata quale valida adesione dall'Offerente.

Aderendo all'Offerta ciascun Portatore riconosce di non trovarsi negli Stati Uniti e di non partecipare all'Offerta dagli Stati Uniti o di agire su base non discrezionale per un soggetto situato fuori degli Stati Uniti che non stia dando un ordine di partecipare all'Offerta dagli Stati Uniti.

3.8 Riparto

Non ci sarà alcun riparto, poiché l'Offerta è effettuata sulla totalità delle Obbligazioni in circolazione.

4 CORRISPETTIVO

4.1 Corrispettivo e determinazione del Prezzo di Acquisto

Il Corrispettivo è il prezzo di acquisto (il **Prezzo di Acquisto**) maggiorato dei dietimi di interesse maturati sino alla Data di Regolamento e senza maggiorazione di commissioni.

Il Prezzo di Acquisto al quale l'Offerente riacquisterà le Obbligazioni validamente conferite in adesione all'Offerta è determinato dall'Offerente e diffuso al pubblico ai sensi della vigente normativa applicabile nonché pubblicato entro le ore 9:30 di ciascun Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione mediante la pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts, fermo restando che ciascun Intermediario Depositario avrà facoltà di pubblicare il medesimo comunicato stampa anche sul proprio sito internet.

Il Prezzo di Acquisto pubblicato entro le ore 9:30 di un qualsiasi Giorno Lavorativo è applicato alle adesioni validamente effettuate tra le ore 10:00 e le ore 17:40 di tale Giorno Lavorativo.

Il Prezzo di Acquisto sarà determinato sulla base dei criteri di calcolo di seguito illustrati, tenendo conto delle condizioni di mercato prevalenti, ed in particolare: a) del tasso EUR/*swap* avente scadenza simile alla durata residua delle Obbligazioni; b) dello *spread* creditizio dell'Emittente, la cui quantificazione viene effettuata dall'Offerente stesso tenendo conto di una serie di fattori, tra cui il livello *bid* di *spread* in *asset swap* di titoli dell'Emittente scambiati sul mercato secondario aventi caratteristiche e scadenza simili a quelle delle Obbligazioni; nonché c) il livello attuale, la volatilità implicita e i dividendi attesi degli Indici di Riferimento e la correlazione tra di loro.

Credit Suisse International, una società appartenente allo stesso gruppo dell'Offerente, immette le proprie proposte di acquisto sul MOT in qualità di *price maker*, durante l'orario di adesione di ciascun Giorno Lavorativo, ad un prezzo pari al Prezzo di Acquisto.

Sulla base di accordi in essere tra Poste Italiane ed il *price maker*, vale a dire Credit Suisse International, quest'ultimo si impegna, tra l'altro, nei confronti di Poste Italiane, a formulare un prezzo di acquisto sul MOT che non tenga conto di eventuali variazioni negative del merito creditizio dell'Emittente, in termini di *spread* di tasso di interesse, rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni.

Pertanto, nell'eventualità di un deterioramento del merito creditizio dell'Emittente durante il Periodo di Adesione, e fino a concorrenza di un ammontare massimo pari al 15% dell'ammontare collocato, il prezzo di acquisto formulato dal *price maker*, vale a dire Credit Suisse International, sul MOT non rifletterà tale deterioramento, fermo restando che alla determinazione di questo contribuiranno le altre variabili di mercato rilevanti (**Riacquisto a spread di emissione**).

In tal caso Poste Italiane S.p.A., in qualità di soggetto incaricato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009, comunicherà al mercato il verificarsi del deterioramento del merito di credito dell'Emittente e l'avvio del Riacquisto a *spread* di emissione. A seguito della suddetta comunicazione da parte di Poste Italiane S.p.A., l'Offerente comunicherà al pubblico senza indugio, mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, che dal Giorno Lavorativo successivo ovvero dallo stesso Giorno Lavorativo nel caso in cui la comunicazione al mercato di cui sopra da parte di Poste Italiane S.p.A. dovesse avvenire entro le ore 7.59 non verrà formulato il Prezzo di Acquisto né alcuna proposta di acquisto nel contesto dell'Offerta, fermo restando che il pagamento del Corrispettivo per le Obbligazioni eventualmente conferite in adesione prima di tale Giorno Lavorativo avverrà alla Data di Regolamento (fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del presente Documento di Offerta) e che i Portatori potranno continuare a vendere sul MOT le Obbligazioni dagli stessi detenute.

Qualora dovesse venir meno il presupposto ovvero essere raggiunto l'ammontare massimo pari al 15% dell'ammontare collocato e quindi cessare il Riacquisto a *spread* di emissione, Poste Italiane S.p.A., in qualità di soggetto incaricato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009, comunicherà tale circostanza al mercato. A seguito della suddetta comunicazione da parte di Poste Italiane S.p.A., l'Offerente comunicherà al pubblico senza indugio, mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet dell'Offerente www.credit-suisse.com/structuredproducts e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, che dal Giorno Lavorativo successivo riprenderà la formulazione del Prezzo di Acquisto e delle proposte di acquisto nel contesto dell'Offerta secondo le modalità descritte al secondo e terzo capoverso del presente Paragrafo.

Sono a carico degli Aderenti tutte le imposte, presenti o future connesse agli interessi o alle plusvalenze dagli stessi percepiti o realizzate ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo No. 239 del 1996, al Decreto Legislativo No. 461 del 1997 e al Decreto del Presidente della Repubblica No. 917 del 1986.

4.2 Prezzi di mercato ed ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni

Si segnala che i prezzi delle Obbligazioni di seguito riportati non sono indicativi dell'andamento futuro dei medesimi né dei Prezzi di Acquisto della presente Offerta.

1) Grafico storico dalla data di avvio delle negoziazioni sul MOT (20 ottobre 2009) fino all'11 novembre 2013 (prezzi di riferimento giornalieri)



Fonte: Bloomberg

2) Indicazione del prezzo di riferimento minimo e massimo dalla data di avvio delle negoziazioni sul MOT (20 ottobre 2009) fino all'11 novembre 2013

	Livello	Data
Massimo	112,72	27/12/2012
Minimo	100,16	20/10/2009

Fonte: Bloomberg

3) Indicazione del prezzo di riferimento minimo e massimo nel corso del 2013 (dal 1 gennaio 2013 all'11 novembre 2013)

	Livello	Data
Massimo	111,67	09/05/2013

Minimo	109,82	24/06/2013
--------	--------	------------

Fonte: Bloomberg

4) Informazioni relative all'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le medesime Obbligazioni effettuata dall'Offerente dal 28 novembre 2012 al 20 dicembre 2012

Prezzo di acquisto corrisposto nel corso della offerta pubblica di acquisto effettuata dall'Offerente dal 28 novembre 2012 al 20 dicembre 2012	
Massimo	111,25%.
Minimo	110,91%;

Si segnala che i prezzi di acquisto sopra indicati non sono indicativi dei Prezzi di Acquisto della presente Offerta.

Il valore nozionale delle obbligazioni validamente conferite dai portatori in adesione è stato pari a Euro 166.490.000 (corrispondente a 166.490 Obbligazioni) ed il nominale residuo del prestito obbligazionario rimasto in circolazione: Euro 444.630.000.

5) Tabella con le informazioni rilevanti per ciascuno degli Indici di Riferimento (vale a dire l'Hang Seng, il Dow Jones Euro STOXX 50 e lo Standard & Poor's 500)

Indice	Valore Iniziale	Barriera	Valore di riferimento all'11 novembre 2013	Performance (Valore di riferimento all'11 novembre 2013 su Valore Iniziale)
Eurostoxx 50	2.739,508	1.917,66	3.052,83	11,44%
S&P 500	1.009,16	706,38	1.771,8	75,58%
Hang Seng	19.795,758	13.857,03	23.069,8	16,54%

Fonte: Bloomberg

Si segnala che gli andamenti storici degli Indici di Riferimento sopra indicati non sono indicativi di quelli futuri.

4.3 Operazioni sulle Obbligazioni ed efficacia degli accordi di riacquisto

Alla Data del Documento di Offerta non sono state acquistate Obbligazioni ai sensi del Riacquisto a *spread* di emissione.

Per ulteriori informazioni relative agli accordi di riacquisto funzionali al meccanismo sul sostegno della liquidità, efficace anche durante il Periodo di Adesione, si rinvia al Capitolo 1, Paragrafo 1.2.1 ed al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del presente Documento di Offerta ed al Regolamento.

5 DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

5.1 Data di pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in data 30 dicembre 2013 (la **Data di Regolamento**).

5.2 Modalità di pagamento del Corrispettivo

Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente (per il tramite dell'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni nonché per il tramite degli Intermediari Negoziatori) agli Intermediari Depositari quali mandatari degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni che provvederà a ritrasferirlo agli Intermediari Negoziatori che provvederanno a ritrasferirlo agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che tali intermediari non provvedano a ritrasferire il Corrispettivo agli aventi diritto.

6 NUMERO DI TITOLI POSSEDUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'OFFERENTE

Per quanto a sua conoscenza, alla data del Documento di Offerta, l'Offerente è titolare di 52 Obbligazioni, fermo restando che l'Offerente potrà acquistare in particolare dal *price maker*, vale a dire Credit Suisse International, Obbligazioni tra la Data del Documento di Offerta ed il Termine dell'Offerta che potrebbero essere successivamente cancellate.

Società appartenenti al gruppo dell'Offerente, nello svolgimento della normale attività, ivi incluso in qualità di *price maker*, possono riacquistare ulteriori Obbligazioni che potrebbero essere acquistate dall'Offerente e successivamente cancellate.

7 PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

7.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all'articolo 35-*bis*, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato.

7.2 Motivazioni dell'operazione

Le finalità sottese al riacquisto delle Obbligazioni coincidono con quelle dell'attuale programma di *liability management* dell'Emittente, che ha l'obiettivo di mantenere i livelli di finanziamento *wholesale* entro un quadro solido e conservativo di gestione del rischio di liquidità.

7.3 Modalità di finanziamento

L'Offerente farà fronte al pagamento del Corrispettivo attraverso il ricorso a mezzi propri.

8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Documento di Offerta, l'Offerta, le Adesioni ed ogni acquisto di Obbligazioni ai sensi dell'Offerta, nonché ogni obbligazione da essi derivante sono disciplinati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati alla stregua della stessa.

Il tribunale di Milano avrà giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia e transigere ogni lite relativa al presente Documento di Offerta, all'Offerta, alle Adesioni e ad ogni acquisto di Obbligazioni ai sensi dell'Offerta nonché ad ogni obbligazione da essi derivante. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Aderente di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Aderente, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

9 COMMISSIONI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni da essi svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà le seguenti commissioni, comprensive di qualsiasi corrispettivo di intermediazione:

- (a) all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni, una commissione pari allo 0,07% del valore nominale delle Obbligazioni validamente conferite in adesione; e
- (b) a ciascun Intermediario Depositario, anche ove applicabile per il tramite degli Intermediari Negoziatori, una commissione pari allo 0,35% del valore nominale delle Obbligazioni validamente conferite in adesione dagli Aderenti per il tramite di tale Intermediario Depositario.

Gli Intermediari Depositari che raccoglieranno le Adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione non addebiteranno alla propria clientela alcuna commissione in relazione ai servizi prestati ai fini dell'Adesione all'Offerta.

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali»

Codice ISIN: IT0006699505

Al fine di una migliore comprensione dell’investimento, si raccomanda di leggere attentamente l’Articolo 10 (“**Cedola a Tasso Fisso**”) e l’Articolo 11 (“**Cedola Premio soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario**”) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Articolo 1 – Importo, tagli e titoli

Il Prestito Obbligazionario strutturato «Credit Suisse 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali» emesso da Credit Suisse operante tramite la propria London Branch (l’**Emittente**) per un importo massimo di Euro 900 milioni nell’ambito di un’Offerta pubblica in Italia (l’**Offerta**) (comprensivo dell’importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all’assegnazione delle Obbligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e l’ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti la quota di Euro 850 milioni) (il **Prestito Obbligazionario** o il **Prestito**) è costituito da un numero massimo di 900.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le **Obbligazioni** e, ciascuna, l’**Obbligazione**).

Articolo 2 – Regime di circolazione

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, accentrati nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dell’Italia in forma di, e rappresentati inizialmente da, un’obbligazione in forma globale temporanea (l’**Obbligazione Globale Temporanea**).

L’Emittente si impegna a scambiare l’Obbligazione Globale Temporanea con un’obbligazione globale permanente (l’**Obbligazione Globale Permanente** e, insieme all’Obbligazione Globale Temporanea, l’**Obbligazione Globale**) entro la successiva fra le seguenti due date:

- la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra (a) il completamento del collocamento delle Obbligazioni così come determinato da Poste Italiane S.p.A. (**Poste Italiane** o il **Responsabile del Collocamento**); e (b) la Data di Emissione delle Obbligazioni; e
- la data in cui verranno fornite all’Emittente o ad un agente dell’Emittente le necessarie certificazioni fiscali².

² L’Emittente non effettuerà alcun pagamento sia per interessi sia per altro ammontare con riferimento a qualsiasi frazione dell’Obbligazione Globale Temporanea a meno che Monte Titoli S.p.A. consegni una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce tale frazione dell’Obbligazione. Inoltre l’Emittente non scambierà alcuna frazione dell’Obbligazione Globale Temporanea con un’Obbligazione Globale Permanente a meno che non riceva da Monte Titoli S.p.A. una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce la porzione da scambiare. Ad ogni modo il certificato fiscale deve specificare che ciascun titolare ultimo dell’Obbligazione:

- non è una United States person (come di seguito definita);
- è una controllata straniera di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o è una United States person che ha acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detiene le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l’istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all’Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell’Internal Revenue Code del 1986, come modificato successivamente e dei regolamenti dello United States Treasury; o
- è un’istituzione finanziaria che detiene con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7). Un’istituzione finanziaria di questo genere (descritta o meno nei precedenti due punti) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una United States person o ad una persona all’interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.

La certificazione fiscale dovrà essere firmata da una persona debitamente autorizzata e in modo soddisfacente per l’Emittente.

Nessuno che possieda un interesse in una Obbligazione Globale Temporanea riceverà alcun pagamento o consegna di qualsivoglia ammontare o proprietà con riferimento al relativo interesse e non sarà autorizzato a scambiare il proprio interesse in un interesse nell’Obbligazione Globale

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle “United States persons” sarà apposta sulle Obbligazioni:

“Qualunque “United States persons” (come definite nell’Internal Revenue Code of the United States) sottoposta alla legislazione fiscale statunitense che sia portatrice delle Obbligazioni sarà soggetta alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’Internal Revenue Code”.

Le Sezioni dell’Internal Revenue Code sopra richiamate prevedono che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni vendita, trasferimento, o pagamento del capitale con riferimento alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti

così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una United States person.

Articolo 3 – Legittimazione e Circolazione

Fino a quando le Obbligazioni saranno accentrate nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l’Emittente e l’Agente per il Pagamento (come in seguito definito), salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all’esercizio dei diritti rappresentati dall’Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

Articolo 4 – Prezzo e Data di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 (il **Prezzo di Emissione**) per ogni Obbligazione di valore nominale di Euro 1.000 il 28 agosto 2009 (la **Data di Emissione**).

Permanente o in una obbligazione in qualsivoglia forma, a meno che l’Emittente o un agente dell’Emittente abbia ricevuto la necessaria certificazione fiscale.

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore.

Ogni United States person che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’Internal Revenue Code.

Ai sensi del presente Regolamento, l’espressione United States person comprende:

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o partnership, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;
- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un trust se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell’amministrazione del suddetto trust o se una o più United States person ha l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust stesso. In aggiunta, alcuni trust che venivano considerati United States person prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello United States Treasury.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d’America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, unitamente ai propri possedimenti in Porto Rico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island e Northern Mariana Islands.

Articolo 5 – Durata e godimento

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal 28 agosto 2009 (la **Data di Godimento**) e fino al 28 agosto 2015 (la **Data di Scadenza**).

Articolo 6 – Status delle Obbligazioni

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né coperte da garanzia statale.

Articolo 7 – Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo del presente Prestito Obbligazionario è Credit Suisse International.

Articolo 8 – Date di Pagamento degli interessi

Le Obbligazioni frutteranno Cedole a Tasso Fisso che saranno corrisposte il 28 agosto 2010, 28 agosto 2011, 28 agosto 2012, 28 agosto 2013, 28 agosto 2014 e 28 agosto 2015 (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi Fissi**), nonché potranno fruttare una Cedola Premio (come definita all'Articolo 11) che sarà corrisposta il 28 agosto 2015 (la **Data di Pagamento della Cedola Premio** e congiuntamente con le Date di Pagamento Interessi Fissi, le **Date di Pagamento** e ciascuna una **Data di Pagamento**) ed il cui pagamento dipende dal verificarsi dell'Evento Azionario (come definito all'Articolo 11).

Qualora una Data di Pagamento non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.

Per **Giorno Lavorativo Bancario** si intende un giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System è aperto.

Articolo 9 – Interessi

Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso, come indicato al successivo Articolo 10, ed un rendimento aggiuntivo eventuale il cui pagamento è legato all'andamento di tre Indici azionari internazionali, come indicato al successivo Articolo 11.

Articolo 10 – Cedola a Tasso Fisso

Le Obbligazioni corrisponderanno una cedola annua lorda a tasso fisso (la **Cedola a Tasso Fisso**) di ammontare pari al 3,75% lordo del valore nominale dell'Obbligazione il 28 agosto 2010, 28 agosto 2011, 28 agosto 2012, 28 agosto 2013, 28 agosto 2014 e 28 agosto 2015 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA actual/actual).

Cedole a Tasso Fisso:

Anni	CEDOLA A TASSO FISSO LORDA
2010	3,75%
2011	3,75%
2012	3,75%
2013	3,75%
2014	3,75%
2015	3,75%

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è, a differenza di quanto avviene per gli interessi di cui al successivo Articolo 11, indipendente da qualsivoglia evento che riguardi gli Indici di Riferimento (come definiti al successivo Articolo 11).

Articolo 11 – Cedola Premio soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario

Il 28 agosto 2015, le Obbligazioni potranno corrispondere una cedola aggiuntiva eventuale (la **Cedola Premio**) (tale cedola calcolata applicando la convenzione ICMA actual/actual). Nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario (come di seguito definito), l'importo lordo della Cedola Premio sarà di ammontare pari al 9,25% lordo del valore nominale dell'Obbligazione. In caso di mancato verificarsi dell'Evento Azionario, in data 28 agosto 2015 non sarà corrisposta alcuna Cedola Premio e sarà corrisposta la sola Cedola a Tasso Fisso.

L'Evento Azionario è costituito dal verificarsi, nell'anno 2015,

e relativamente a ciascuno degli indici azionari Hang Seng Index, Dow Jones Euro Stoxx 50, Standard & Poor's 500 (gli Indici di Riferimento e ciascuno singolarmente l'Indice di Riferimento), della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 70\%$$

dove:

Spot_{t,i} o **Valore Finale** = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell'Indice di Riferimento i-esimo rilevati in data 22 luglio, 23 luglio, 24 luglio, 27 luglio e 28 luglio 2015 (ciascuna una **Data di Osservazione Finale**);

Spot_{0,i} o **Valore Iniziale** = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Indice di Riferimento i-esimo (come di seguito definito) rilevati in data 28 agosto, 31 agosto, 1 settembre, 2 settembre e 3 settembre 2009 (ciascuna una **Data di Osservazione Iniziale**);

i = l'iesimo Indice di Riferimento, indicando con i=1 l'Hang Seng, i=2 il Dow Jones Euro Stoxx 50 e i=3 lo Standard & Poor's 500;

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuno dei tre Indici di Riferimento, il valore di chiusura di tale Indice pubblicato dallo Sponsor (come di seguito definito) a ciascuna Data di Osservazione Iniziale ed a ciascuna Data di Osservazione Finale.

In base alla formula sopra descritta, affinché al sesto anno (2015) di durata delle Obbligazioni si verifichi l'Evento Azionario, la media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuno dei tre Indici di Riferimento rilevati alle cinque Date di Osservazione Finale sia uguale o maggiore al 70% del rispettivo Valore Iniziale (la **Barriera**), vale a dire che non dovrà subire un deprezzamento superiore al 30% rispetto alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuno dei tre Indici di Riferimento rilevati alle cinque Date di Osservazione Iniziale.

Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determinato Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Iniziale da Differire**), detta Data di Osservazione Iniziale da Differire si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (**Data di Osservazione Iniziale Differita**) che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Iniziale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per ciascuno degli Indici di Riferimento potrà essere posticipata oltre il 15 settembre 2009. Qualora una Data di Osservazione Finale per un Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (Data di Osservazione Finale da Differire), detta Data di Osservazione Finale da Differire si intenderà posticipata per quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (Data di Osservazione Finale Differita) che non sia già una Data di Osservazione Finale o una Data di Osservazione Finale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Finale, per ciascun Indice di Riferimento, potrà essere posticipata oltre il 7 agosto 2015. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale è differita consecutivamente oltre il 15 settembre 2009 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o oltre il 7 agosto 2015 nel caso di una Data di Osservazione Finale, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento a tale data utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel successivo Articolo 13.

Per **Giorno di Negoziazione** si intende, per ciascuno degli Indici di Riferimento, un giorno in cui il relativo Sponsor (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito disciplinato).

Per *Sponsor* si intende:

- con riferimento all'Hang Seng Index[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): HSI Services Limited;
- con riferimento al Dow Jones Euro STOXX 50[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): STOXX Limited;
- con riferimento allo Standard & Poor's 500[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc.;

I valori degli Indici di Riferimento sono ad oggi reperibili giornalmente anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

(a) Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale, il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati dall'Emittente (fermo restando quanto stabilito di seguito) solo dietro presentazione o consegna delle cedole o dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, presso l'ufficio specificato dell'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d'America e dei suoi possedimenti. L'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) provvederà ad annotare il pagamento sull'Obbligazione Globale, a tal fine presentata o consegnata, distinguendo di volta in volta se questo sia stato corrisposto a titolo di capitale o a titolo di interessi, e tale annotazione rappresenterà prova inconfutabile dell'avvenuto pagamento cui essa si riferisce.

(b) Ciascun pagamento dovuto mentre le Obbligazioni sono rappresentate dall'Obbligazione Globale Temporanea potrà essere effettuato soltanto previa presentazione della certificazione che attesti che il titolare o i titolari delle Obbligazioni (i) non siano United States persons; (ii) non siano controllate straniere di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o non siano United States persons che hanno acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detengono

le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha vendute le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell'Internal Revenue Code del 1986, come modificato successivamente e dei relativi regolamenti dello United States Treasury; o (iii) sono istituzioni finanziarie che detengono con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7); fermo restando che un'istituzione finanziaria del tipo descritto nella clausola (iii) che precede (che sia ricompresa o meno nei tipi descritti nelle precedenti clausole (i) e (ii)) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una United States person o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.³

(c) Ciascun portatore dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, è l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento relativo alle proprie Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte a, ovvero dietro ordine di, tale soggetto. Fintantoché le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale o dalle Obbligazioni, accentrate presso Monte Titoli, ogni soggetto, che secondo le registrazioni di Monte Titoli risulti legittimato ai pagamenti, deve rivolgersi esclusivamente agli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata stessa, al fine di ottenere il versamento della quota di propria pertinenza degli Interessi che l'Emittente ha pagato all'Obbligazionista o dietro suo ordine. Nessuna persona diversa dal portatore dell'Obbligazione Globale avrà alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente in relazione a qualsiasi pagamento dovuto sull'Obbligazione Globale.

Articolo 13 – Eventi di Turbativa del Mercato

Per **Evento di Turbativa del Mercato** s'intende il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell'Indice di Riferimento (i **Titoli dell'Indice di Riferimento** o le **Azioni**), di uno dei seguenti eventi nella relativa Borsa⁴:

(a) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni di Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento nei rispettivi mercati primari, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

(b) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni in opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

(c) ogni evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere quotazioni relativamente a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, o opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa; o

³ L'espressione United States person utilizzata in questo Articolo 12 comprende (1) ogni cittadino o residente degli Stati Uniti, (2) una società o partnership (compresa ogni entità considerata alla stregua di una società o di una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito), costituita o organizzata negli Stati Uniti secondo le leggi federali degli Stati Uniti o di uno degli stati nel Distretto di Columbia, (3) un patrimonio il cui reddito sia assoggettato alle normative fiscali federali statunitensi, indipendentemente dalla fonte di provenienza; o (4) un trust se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto trust o se una o più United States person ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust stesso.

⁴ Per Borsa s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni Borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

(d) la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una Borsa ove siano quotati i Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, del valore dell'Indice di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale Borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale Borsa almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale Borsa in tale Giorno Lavorativo e (2) la scadenza del termine per l'immissione nel sistema della Borsa di ordini da eseguire su tale Borsa alla chiusura del giorno lavorativo.

Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazione delle opzioni o dei contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o a qualsiasi dei Titoli dell'Indice di Riferimento non costituisce un Evento di Turbativa del Mercato e, di per sé, non determinerà la necessità di rilevazione degli Indici di Riferimento ad una Data di Osservazione Differita.

Una assenza di negoziazioni nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell'Indice di Riferimento, o su cui opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o ad un Titolo dell'Indice di Riferimento sono negoziati non include la circostanza in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.

Una sospensione o limitazione alle negoziazioni di un Titolo dell'Indice di Riferimento o di opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell'Indice di Riferimento o tali contratti, in virtù di:

(i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal mercato,

(ii) uno sbilanciamento anomalo di ordini relativi a quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti, o

(iii) una disparità anomala nei prezzi di offerta e di domanda relativi al Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti,

costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti in tale mercato primario.

Qualora si verifichi o si protragga un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Indice di Riferimento (**l'Indice di Riferimento Condizionato**) in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione Finale (una **Data di Osservazione Originaria**), detta Data di Osservazione Originaria si intenderà differita in relazione a quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, in relazione a tale Indice di Riferimento. Ad ogni modo, nessuna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 15 settembre 2009, per una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 7 agosto 2015, per una Data di Osservazione Finale. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione, e comunque oltre il 15 settembre 2009, per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, e oltre il 7 agosto 2015, per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale, tale ottavo Giorno di Negoziazione o, se anteriore, il 15 settembre 2009 ovvero il 7 agosto 2015 sarà comunque considerato rispettivamente "Data di Osservazione Iniziale" e "Data di Osservazione Finale" (Data di Osservazione Differita). In tal caso l'Agente per il Calcolo:

- in relazione all'Indice di Riferimento Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato e utilizzando i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione componente l'Indice di Riferimento al momento della chiusura dell'Indice di Riferimento;

• o, se un evento che ha causato il verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con riferimento a una o più Azioni componenti tale Indice di Riferimento in tale data, determinando secondo usi e consuetudini di mercato il valore di tali Azioni al momento della chiusura di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita.

Articolo 14 – Altri eventi inerenti gli Indici di Riferimento

Qualora, ad una delle Date di Osservazione Originarie:

a) uno o più degli Indici di Riferimento (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo Sponsor (il **Sostituto dello Sponsor**) approvato dall'Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice di Riferimento (l'**Indice di Riferimento Successore**) che, secondo la valutazione dell'Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell'Indice di Riferimento, gli interessi saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello Sponsor o, nel caso (ii), dell'Indice di Riferimento Successore;

b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici di Riferimento siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici di Riferimento sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per calcolare l'Indice di Riferimento nel caso di cambiamenti degli strumenti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l'Indice di Riferimento o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo Sponsor; (ii) uno o più Indici di Riferimento vengano cancellati e non esistano Indici di Riferimento Successori o (iii) né lo Sponsor né il Sostituto dello Sponsor calcolino e pubblichino il valore dell'Indice di Riferimento, l'Agente per il Calcolo calcolerà l'interesse determinando il valore di quel determinato Indice di Riferimento, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell'Indice di Riferimento, usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice di Riferimento prima dei detti cambiamenti.

Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici di Riferimento utilizzati dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli interessi venga modificato e le correzioni siano pubblicate dallo Sponsor o da un Sostituto dello Sponsor, l'Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuovamente gli interessi facendo riferimento al modificato livello dell'Indice di Riferimento. L'Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubblicate dallo Sponsor, o da un Sostituto dello Sponsor, posteriormente al 15 settembre 2009 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 7 agosto 2015 in relazione alle Date di Osservazione Finale.

Evento Straordinario

Un Evento Straordinario si verifica qualora, in conseguenza di una nuova disposizione legislativa o regolamentare ovvero nel caso di una modifica di quelle vigenti che interessi uno dei Paesi rappresentati dagli Indici di Riferimento, divenga illegale detenere, acquistare o negoziare, da parte dei cittadini non residenti nei paesi interessati, una o più azioni sottostanti uno o più Indici di Riferimento.

Qualora, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Agente per il Calcolo stabilisca che si è verificato un Evento Straordinario in relazione ad uno o più Indici di Riferimento, esso potrà in buona fede modificarne a sua ragionevole discrezione il valore per tenerne conto o, qualora lo reputi opportuno, sostituirlo entro 15 giorni di calendario dal verificarsi dell'Evento Straordinario con uno o più indici sostitutivi adeguati.

L'indice sostitutivo sarà utilizzato per determinare i Valori di Riferimento ai fini del verificarsi dell'Evento Azionario, oltre che per la determinazione del Valore Iniziale e del Valore Finale dell'Indice di Riferimento.

Articolo 15 – Rimborso del Prestito

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario né da parte dell'Emittente né dei possessori delle Obbligazioni.

Articolo 16 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla Data di Scadenza. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

Articolo 17 – Servizio del Prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni potrà essere effettuato mediante accredito o bonifico su un conto di regolamento indicato dal beneficiario per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (gli **Agenti per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di interessi o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale⁵. In ogni caso tutti i pagamenti di interessi e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Articolo 18 – Quotazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla Quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

Con provvedimento n. 6328 del 9 giugno 2009 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla Quotazione del Prestito Obbligazionario di cui alla presente Nota Informativa sul MOT.

Con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. determinerà la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa. La data di inizio delle negoziazioni è prevista successivamente alla Data di Emissione ed indicativamente tra il 21 settembre 2009 ed il 21 ottobre 2009.

Si precisa che al fine di sostenere la liquidità delle Obbligazioni Poste Italiane provvederà a designare un soggetto che svolgerà il ruolo di Price Maker⁶.

⁵ Si veda la nota 3.

⁶ La liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di "Price Maker(s)" e designati da Poste Italiane tra le controparti che avranno concluso con l'Emittente i contratti swap di copertura delle Obbligazioni.

L'identità di tali soggetti sarà pertanto nota solamente all'esito della selezione volta ad individuare le controparti dell'Emittente ai fini dei contratti swap di copertura delle Obbligazioni ed i soggetti nominati in tale occasione da Poste Italiane potranno essere sostituiti o affiancati da ulteriori Price Makers, nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun Price Maker un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni (**l'Accordo di Riacquisto**). È previsto che l'Accordo di Riacquisto sia regolato dalla legge italiana e dai diritti e benefici previsti da quest'ultima. In particolare, tale accordo disciplinerà i rapporti contrattuali tra l'Emittente ed il Price Maker, pertanto in caso di inadempimento delle Obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del Price Maker, ovvero in caso di liquidazione,

Articolo 19 – Agente per il Pagamento

Ai fini del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario e dei pagamenti dovuti agli Obbligazionisti, per Agenti per il Pagamento si intendono CITIBANK, N.A. succursale di Milano (l'**Agente locale per il Pagamento**) e CITIBANK, N.A. succursale di Londra (l'**Agente per il Pagamento**) o un loro sostituto scelto dall'Emittente.

Articolo 20 – Regime fiscale

Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni ed o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni non conseguiti nell'esercizio di un'attività di impresa, è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato – l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, al netto di eventuali redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/1997⁷.

Articolo 21 – Legge Applicabile

fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del Price Maker, l'attività del Price Maker ai sensi dell'Accordo di Riacquisto potrà esser interrotta temporaneamente o definitivamente ai sensi delle rilevanti norme di diritto italiano.

In particolare, ai sensi di tale accordo:

(i) Il Price Maker si impegnerà per tutta la durata delle Obbligazioni a formulare un prezzo di acquisto per un importo giornaliero compreso tra Euro 100.000 ed Euro 500.000 da fissare ad esito del collocamento. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere a ciascun Price Maker, e questi potrà acconsentire, di riacquistare, per un periodo transitorio, importi anche maggiori.

La metodologia di determinazione del prezzo è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli Indici di Riferimento, correlazione tra gli Indici di Riferimento e merito creditizio dell'Emittente.

Tale metodologia di determinazione del prezzo sarà applicata dal Price Maker nel caso in cui il merito creditizio dell'Emittente resti costante o migliori, qualora il prezzo di mercato delle Obbligazioni risulti superiore al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni.

Tale metodologia sarà inoltre applicata in seguito al superamento di una quota di acquisti effettuati ai sensi del Meccanismo di Acquisto sul MOT pari al 15% dell'Ammontare Collocato.

(ii) Nell'eventualità di un deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, il Price Maker si impegnerà, nei confronti di Poste Italiane, a formulare un prezzo di acquisto sul mercato secondario (il **Prezzo di Acquisto**) che non tenga conto di tali variazioni negative del merito creditizio dell'Emittente, in termini di spread di tasso di interesse, rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni. Tale Prezzo di Acquisto verrà formulato per un quantitativo massimo pari al 15% dell'ammontare delle Obbligazioni effettivamente collocato (l'**Ammontare Collocato**) a partire dal primo giorno di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e fino alla Data di Scadenza dell'Obbligazione.

Pertanto, e soltanto fino a concorrenza di un ammontare massimo pari al 15% dell'Ammontare Collocato, anche nell'eventualità di un deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, il Prezzo di Acquisto formulato dal Price Maker non rifletterà tale deterioramento, fermo restando comunque che alla determinazione di questo contribuiranno tutte le altre variabili di mercato rilevanti (il **Meccanismo di Acquisto sul MOT**). Di conseguenza, il Price Maker avrà la facoltà di rivendere all'Emittente le Obbligazioni al prezzo da esso formulato sul MOT nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo di Riacquisto.

⁷ Le informazioni fornite nel Regolamento del Prestito sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Regolamento del Prestito, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente articolo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nel presente Regolamento del Prestito possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla Data di Pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.

Credit Suisse è una società costituita ai sensi del diritto svizzero, con sede legale in Paradeplatz 8, CH-8001, Zurigo, Svizzera, che opera, ai fini della presente emissione, attraverso la propria London Branch (i.e. succursale), con sede legale in One Cabot Square, E14 4QJ Londra, Gran Bretagna.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario sono regolate dalla legge italiana.

Articolo 22 – Assemblea degli Obbligazionisti

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate con le modalità di cui all'Accordo di Agenzia.

L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione sul sito dell'Emittente www.credit-suisse.com o www.credit-suisse.com/structuredproducts).

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'articolo 25 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni ovvero nel diverso termine di preavviso eventualmente indicato nell'Accordo di Agenzia.

Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.

Articolo 23 – Foro competente

Il presente articolo si applica solo alle cause relative alle Obbligazioni promosse da, e nei confronti di, l'Emittente.

L'autorità giudiziaria di Zurigo avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione non esclusiva dell'autorità giudiziaria di Zurigo non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il Foro di residenza o del domicilio elettivo; tuttavia, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 *bis* del Codice Civile e 3 e 63 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 24 – Acquisto

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

Articolo 25 – Varie

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Emittente www.credit-suisse.com o www.credit-suisse.com/structuredproducts.

Fermo restando quanto precede il Responsabile del Collocamento si riserva di comunicare tali avvisi sul proprio sito www.poste.it a beneficio della propria clientela.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né coperte da garanzia statale.

AVVERTENZE SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

L'HANG SENG INDEX (L'“INDICE”) È PUBBLICATO E COMPILATO DA HSI SERVICES LIMITED CONFORMEMENTE ALLA LICENZA CONCESSA DA HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. IL MARCHIO ED IL NOME “HANG SENG INDEX” SONO DI PROPRIETÀ DI HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED NON HANNO MAI EMESSO, AD USO DI INTERMEDIARI, INVESTITORI NEL PRODOTTO O ALTRI, ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA CIRCA (I) LA PRECISIONE O COMPLETEZZA DELL'INDICE, IL METODO DI CALCOLO O QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE COLLEGATA, O (II) L'APPROPRIATEZZA E L'ADEGUATEZZA PER OGNI SCOPO DELL'INDICE O DEI SUOI COMPONENTI O DEI DATI COMPRESI IN ESSO; O (III) I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DA QUALSIASI SOGGETTO DALL'USO DELL'INDICE O DEI SUOI COMPONENTI O DEI DATI COMPRESI IN ESSO PER OGNI SCOPO E L'INDICE HANG SENG NON È ASSISTITO DA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. HSI SERVICES LIMITED SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSTITUIRE O MODIFICARE, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, IL PROCESSO E LE BASI PER IL CALCOLO E LA COMPILAZIONE DELL'INDICE HANG SENG, EVENTUALI FORMULE COLLEGATE NONCHÉ LE AZIONI E I FATTORI CHE LO COMPONGONO. CON L'ESTENSIONE PERMESSA DALLA LEGGE APPLICABILE, HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED DECLINANO QUALSIASI RESPONSABILITÀ CIRCA (I) L'USO DELL'INDICE O DEL RELATIVO NOME DA PARTE DEL LICENZIATARIO IN COLLEGAMENTO CON IL PRODOTTO; O (II) EVENTUALI IMPRECISIONI, OMISSIONI O ERRORI DA PARTE DI HSI SERVICES LIMITED NEL CALCOLO DELL'INDICE; (III) QUALSIASI IMPRECISIONE, OMISSIONE, ERRORE DI QUALSIASI NATURA ED INCOMPLETEZZA DI QUALSIASI INFORMAZIONE USATA IN RELAZIONE CON LA COMPILAZIONE DELL'INDICE CHE SIA FORNITA DA ALTRI SOGGETTI; O (IV) QUALSIASI PERDITA ECONOMICA O DI ALTRO GENERE SOSTENUTA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO DA INTERMEDIARI O INVESTITORI NEL PRODOTTO O DA QUALSIASI ALTRA PERSONA IN COLLEGAMENTO CON LO STESSO COME RISULTATO DI QUANTO INDICATO E EVENTUALI INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE NON POTRANNO AVANZARE RIVENDICAZIONI E RICHIESTE O INTENTARE AZIONI LEGALI IN COLLEGAMENTO CON IL PRODOTTO NEI CONFRONTI DI HSI SERVICES LIMITED E/O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. EVENTUALI INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE OPERANTI CON IL PRODOTTO AGISCONO NELLA PIENA CONOSCENZA DEI CONTENUTI DELLA PRESENTE AVVERTENZA E NON POSSONO IN ALCUN MODO ASPETTARSI ALCUNCHÉ DA HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. A SCANSO DI QUALSIASI EQUIVOCO, SI CONFERMA CHE LA PRESENTE AVVERTENZA NON CREA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CONTRATTUALE O PARACONTRATTUALE FRA INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE, DA UN

LATO, E HSI SERVICES LIMITED E/O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED, DALL'ALTRO, NÉ POTRÀ ESSERE INTERPRETATA COME ALL'ORIGINE DI TALE RAPPORTO.

STOXX E DOW JONES NON HANNO ALCUN RAPPORTO CON CREDIT SUISSE ECCETTO QUELLI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE DOW JONES EURO STOXX® E DEI RELATIVI MARCHI COMMERCIALI IN RELAZIONE AI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»

STOXX E DOW JONES NON:

- SPONSORIZZANO, AUTORIZZANO, VENDONO O PROMUOVONO I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»;**
- RACCOMANDANO INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» O IN QUALSIASI ALTRO TITOLO;**
- ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO PER QUANTO CONCERNE DECISIONI ATTINENTI ALLA SCELTA DEL MOMENTO D'ACQUISTO O VENDITA, QUANTITÀ O PREZZO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»;**
- ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO PER QUANTO CONCERNE L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»;**
- TENGONO ALCUN CONTO DELLE ESIGENZE DI CREDIT SUISSE O DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLA DETERMINAZIONE, COMPILAZIONE O CALCOLO DEL DOW JONES EURO STOXX50® NÉ HANNO ALCUN OBBLIGO IN TAL SENSO;**
- STOXX E DOW JONES NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» IN PARTICOLARE, STOXX E DOW JONES NON CONCEDONO GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE E NEGANO QUALSIASI GARANZIA IN RELAZIONE A:**
- I RISULTATI CONSEGUIBILI DAI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI», DAGLI OBBLIGAZIONISTI O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO IN RELAZIONE ALL'USO DEL DOW JONES EURO STOXX50® E DEI DATI DA ESSO RIPORTATI;**

- **L'ACCURATEZZA E LA COMPLETEZZA DEL DOW JONES EURO STOXX50® E DEI DATI IN ESSO INCLUSI;**
- **LA COMMERCIALIZITÀ E L'IDONEITÀ DEL DOW JONES EURO STOXX50® E DEI RELATIVI DATI PER UN PARTICOLARE FINE OD USO.**
- **STOXX E DOW JONES NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL DOW JONES EURO STOXX50® O DEI RELATIVI DATI;**
- **IN NESSUNA CIRCOSTANZA STOXX E DOW JONES POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI LUCRO CESSANTE O PERDITE O DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, SPECIALI O ACCESSORI, ANCHE OVE STOXX O DOW JONES SIANO AL CORRENTE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI O PERDITE.**

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» NON SONO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DA STANDARD & POOR'S, UNA DIVISIONE DI MCGRAWHILL, INC. (“S&P”). S&P NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AGLI OBBLIGAZIONISTI O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO CIRCA IL FATTO SE SIA CONSIGLIABILE INVESTIRE IN VALORI MOBILIARI IN GENERALE, O NEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» IN PARTICOLARE CIRCA LA CAPACITÀ DELL'INDICE S&P 500 DI SEGUIRE L'ANDAMENTO GENERALE DEL MERCATO AZIONARIO.

CREDIT SUISSE UTILIZZA I RATING ATTRIBUITI DA S&P. AD ECCEZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL RATING L'UNICO RAPPORTO DI S&P CON CREDIT SUISSE È QUELLO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL RELATIVO INDICE S&P 500. L'INDICE S&P 500 È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P (SPONSOR) SENZA TENERE IN ALCUN CONTO CREDIT SUISSE O GLI OBBLIGAZIONISTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONTO LE ESIGENZE DI CREDIT SUISSE O DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DELL'INDICE S&P 500.

S&P NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI, O DELLE QUANTITÀ DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» DA COLLOCARE O NELLA DETERMINAZIONE O NEL CALCOLO DELLA FORMULA CON LA QUALE I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» POSSONO ESSERE CONVERTITI IN DANARO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA COMPRAVENDITA SUL MERCATO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «CREDIT SUISSE 2009/2015 “TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA IV COLLOCAMENTO” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI TRE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI».

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO, E NON SARÁ RESPONSABILE PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI RELATIVE ALLO STESSO.

S&P NON EFFETTUA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE POTRANNO OTTENERE CREDIT SUISSE GLI OBBLIGAZIONISTI, O QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL'USO DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO COMPRESO NELLO STESSO. S&P NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O ALL'IDONEITÀ PER FINALITÀ O UTILIZZI SPECIFICI DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, S&P NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A DANNI SPECIALI, DIRETTI O INDIRETTI, PUNITIVI, COMPRESI LE PERDITE DI PROFITTO ANCHE QUALORA SIA STATA AVVERTITA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.